

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, DI PRISCO, BITOSSÌ, MILILLO, GOMEZ D'AYALA, SAMARITANI, COMPAGNONI, BERMANI e FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Parificazione del trattamento di malattia per mezzadri, coloni e coltivatori diretti ed assunzione da parte dell'I.N.A.M. dell'assistenza malattia dei coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — Diverse considerazioni ci hanno spinto a presentare questo disegno di legge che riguarda un settore particolarmente delicato: l'assistenza malattia ai contadini, mezzadri, coloni, coltivatori diretti.

In primo luogo noi riteniamo giusta e profondamente umana e civile la rivendicazione dei mezzadri e coltivatori diretti alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale con gli altri lavoratori della industria e dell'agricoltura. Se è ingiusta infatti la disparità di trattamento e di prestazioni con il settore dell'industria, è manifestamente assurdo che nell'ambito dello stesso settore dell'agricoltura vi sia disparità di trattamento come attualmente avviene tra braccianti agricoli, mezzadri e coltivatori diretti. Riteniamo l'esigenza della parificazione giusta per quanto riguarda gli assegni familiari, il trattamento di pensione, ed a maggior ragione per quanto riguarda il diritto alla salute, ad un'assistenza di malattia degna di questo nome.

*Il contadino coltivatore è un lavoratore e come tale ha diritto ad avere lo stesso trattamento degli altri lavoratori.*

In secondo luogo, pur riconoscendo che questa esigenza sarà inquadrata definitivamente nella più ampia riforma che porterà alla creazione del *servizio sanitario nazio-*

*nale*, abbiamo ritenuto di presentare questo disegno di legge per due motivi: il primo riguarda la nostra ferma convinzione che l'adozione del provvedimento che vi proponiamo, che concentra sull'I.N.A.M. l'assistenza malattia di circa 32 milioni di cittadini italiani, costituisce un avvio irresistibile, pur nella necessaria gradualità, alla unificazione dei vari Enti di assistenza malattia e quindi la premessa all'istituzione del servizio sanitario nazionale; il secondo motivo riguarda l'urgenza del problema posta dalla grave situazione in cui versano le mutue coltivatori ed i coltivatori assistiti. Le proteste dei coltivatori, la grave situazione deficitaria del sistema (che il Parlamento ed il Paese non conoscono peraltro attraverso rendiconti e bilanci ufficiali), le clamorose dimissioni del Presidente della Federmutue, dottor Anchisi, i tentativi effettuati in molte Province di passare dal sistema dell'assistenza diretta a quella indiretta per fare pagare ai contadini gran parte del costo delle visite mediche (tentativo frustrato dalla recente sentenza della Cassazione), i rapporti tra medici e Federmutue, non ancora risolti dopo lo sciopero di aprile, le stesse agitazioni del personale dipendente dimostrano l'urgenza e la necessità di risolvere il problema senza più attendere oltre. E ciò senza contare i gravi

limiti delle prestazioni, l'enorme costo del sistema burocratico organizzativo, l'ingiustizia del sistema contributivo adottato, le violazioni della libertà di espressione dei mutuati, eccetera.

Riteniamo perciò che la nostra proposta venga incontro a profonde esigenze dei mezzadri e coltivatori diretti, ed in definitiva di tutti i lavoratori assistiti dall'I.N.A.M. che ridurrà i suoi costi generali attraverso il notevole allargamento dei suoi compiti e avrà così possibilità di migliorare le sue prestazioni.

Riteniamo anche che la nostra proposta venga incontro agli interessi della classe medica umiliata dall'atteggiamento della Federmutue, non solo nei suoi interessi economici, ma anche e soprattutto morali.

Noi proponiamo (articoli 1 e 2) che ai mezzadri, coloni e coltivatori diretti, sia estesa, attraverso l'I.N.A.M., l'assistenza sanitaria generica, a domicilio e ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza specialistica, diagnostica e curativa, l'assistenza ostetrica, l'assistenza farmaceutica, nonché l'indennità giornaliera di malattia ancorandone la concessione alla misura e alle modalità previste per i braccianti agricoli, oggi e per il futuro. Riteniamo infatti che l'unificazione e parificazione previdenziale di tutti i lavoratori della terra, dipendenti e indipendenti, costituirà un elemento decisivo per ottenere la parificazione di trattamento generale tra tutti i lavoratori della agricoltura e dell'industria e del commercio.

In conseguenza dell'abolizione dell'attuale sistema mutualistico dei coltivatori diretti, e del passaggio all'I.N.A.M., prevediamo un'adeguata rappresentanza elettiva dei coltivatori nei Comitati provinciali e nel Consiglio d'amministrazione centrale dell'I.N.A.M. (articolo 3). Sarebbe questa la prima consultazione democratica dei coltivatori aventi diritto, e non il solito plebiscito totalitaristico e precostituito, al quale ci hanno abituato le precedenti consultazioni.

All'articolo 4 sono previste alcune notevoli modifiche nel sistema contributivo. Per i mezzadri e coloni l'intero carico contributivo viene posto a carico dei concedenti. Ciò oltre che un atto di giustizia costituisce

ulteriore, doveroso, seppur modesto incentivo a passare a nuove forme di conduzione più consone ai tempi e alle necessità della agricoltura (la terra a chi la lavora).

Per i coltivatori diretti vengono mantenuti i contributi in atto erogati dallo Stato alla Federmutue e vengono proposte alcune innovazioni.

La prima riguarda l'abolizione del contributo *pro capite*, vera negazione di ogni principio di mutualità (esso è infatti l'opposto del principio su cui si basa il meccanismo degli assegni familiari: chi ha più familiari a carico riceve più assegni, nelle mutue coltivatori invece chi ha più familiari a carico paga più contributi).

La seconda riguarda il mantenimento dell'attuale sistema di contribuzione aziendale emendato però profondamente; se il lavoratore indipendente (coltivatore diretto) deve contribuire al mantenimento del sistema previdenziale, ciò può farlo nei limiti della sua capacità contributiva. Riteniamo che nessuno potrà sostenere che questa capacità contributiva esista quando, detratte le spese di coltivazione, non resti dal prodotto lordo vendibile tanto da remunerare le giornate lavorative della famiglia del coltivatore ai livelli salariali correnti.

In base a questi principi il gettito dei contributi dei coltivatori dovrà essere ulteriormente integrato da parte dello Stato e noi indichiamo le fonti di finanziamento nell'imposizione di addizionali alle imposte sui redditi di R. M. e dominicale con esclusione dei redditi minori.

Si propongono infine norme (articoli 5 e 6) relative al trapasso del patrimonio e della gestione della Federmutue all'I.N.A.M. e garanzie per il personale in servizio presso le mutue provinciali e nazionali e la delega al Governo ad emanare norme regolamentari di attuazione.

Onorevoli colleghi, per quanto sopra detto, per l'importanza e l'urgenza del problema, siamo certi che il Parlamento italiano vorrà prendere in considerazione ed approvare questa nostra proposta, accogliendo una giusta richiesta dei contadini, dei medici e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del mondo rurale oggi così duramente provato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Dal 1° gennaio 1964 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni nonchè agli appartenenti ai loro nuclei familiari, sono erogate, in caso di malattia, da parte dell'I.N.A.M. le seguenti prestazioni sanitarie ed economiche:

- 1) assistenza sanitaria generica a domicilio ed ambulatoriale;
- 2) assistenza ospedaliera;
- 3) assistenza specialistica: diagnostica e curativa;
- 4) assistenza ostetrica;
- 5) assistenza farmaceutica;
- 6) indennità giornaliera di malattia;
- 7) prestazioni integrative.

## Art. 2.

Le prestazioni previste all'articolo precedente sono erogate dall'I.N.A.M. nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti a favore dei braccianti agricoli.

## Art. 3.

I Comitati provinciali dell'I.N.A.M. previsti all'articolo 12 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono integrati da sei rappresentanti eletti ogni tre anni con sistema proporzionale dagli assicurati in base alla presente legge che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. è integrato da tre rappresentanti dei coltivatori diretti nominati dal Ministro del lavoro su designazione delle orga-

nizzazioni sindacali di categoria tenendo conto dei risultati delle elezioni per i Comitati provinciali.

Art. 4.

L'I.N.A.M. otterrà la copertura delle spese occorrenti per la erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge a favore dei mezzadri, coloni e dei loro familiari, attraverso l'imposizione di contributi a totale carico dei concedenti.

Per la copertura delle spese occorrenti per l'erogazione delle prestazioni a favore dei coltivatori diretti e dei loro familiari sono attribuiti all'I.N.A.M.:

a) il contributo fisso dello Stato previsto all'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 576;

b) il contributo dei coltivatori previsto alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954 n. 1136 e successive modificazioni;

c) l'ulteriore contributo integrativo dello Stato necessario per portare al pareggio la gestione I.N.A.M.-Coltivatori diretti.

Il contributo previsto alla lettera c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, (contributo capitarario) è abolito.

Sono esenti dal pagamento del contributo previsto alla lettera b) del presente articolo i coltivatori diretti il cui reddito aziendale non è sufficiente a compensare il lavoro dell'unità attiva del nucleo familiare secondo i livelli salariali vigenti nella zona. L'accertamento del reddito aziendale è demandato ad una Commissione provinciale presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un rappresentante dello Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura, dell'Ufficio provinciale del lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, che determinerà il rendimento medio per zone, per tipi di azienda e di culture secondo norme regolamentari che saranno emanate dal Ministero del lavoro.

L'ulteriore maggiore onere da parte dello Stato sarà fronteggiato annualmente attra-

verso l'imposizione di una addizionale sui redditi di R.M. superiori a 50 milioni annui, e sui redditi dominicali, con esclusione da quelli inferiori a 10.000 lire di reddito imponibile in base alla valutazione catastale del 1939.

#### Art. 5.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro nominerà un commissario liquidatore della gestione delle Federmutue e delle Mutue provinciali dei coltivatori diretti incaricato di:

a) redigere il bilancio patrimoniale dell'organizzazione a tutto il 31 dicembre 1963 da sottoporre al Parlamento della Repubblica;

b) effettuare la consegna di tutti i beni immobili e mobili della Federmutue, delle Mutue provinciali e comunali all'I.N.A.M.;

c) compilare l'elenco del personale in carica alla Federmutue ed alle Mutue provinciali alla data del 1° luglio 1963, da sistemare in apposito ruolo transitorio aperto dall'I.N.A.M., dal quale secondo norme che saranno emanate dal Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'I.N.A.M. e della Federmutue, saranno incluse nell'organico dell'I.N.A.M. nel pieno rispetto delle posizioni acquisite per titolo di studio e per anzianità di servizio. Dette norme riguarderanno anche lo allargamento dell'organico dell'I.N.A.M. in dipendenza dei maggiori compiti attribuitigli dalla presente legge.

#### Art. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi, le norme regolamentari dell'applicazione della presente legge.